



COMUNE di ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FINZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Art.1

Generalità e finalità

1. Il presente regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Rogliano.
2. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani e delle giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, secondo quanto dispone lo Statuto Comunale.
3. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della Città, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze che provengono dal mondo giovanile.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze svolge le proprie funzioni in modo autonomo e libero; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - Politiche ambientali
 - Sport e tempo libero
 - Giochi
 - Sicurezza stradale
 - Cultura Scuola e spettacolo
 - Assistenza a giovani e anziani

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Possono essere eletti consiglieri e consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze gli alunni e le alunne delle classi 4° e 5° elementare e della classe 1° media dell'Istituto Comprensivo di Rogliano.
2. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie cittadine.

Art.3

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono pubbliche e vi partecipano sempre il/la Sindaco ed il/la Presidente del Consiglio Comunale della Città senza diritto di voto.
2. Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sarà data la massima pubblicità, d'intesa con i/le Dirigenti Scolastici/che e con le procedure analoghe a quelle seguite per il Consiglio Comunale della Città.

Art.4

Modalità di funzionamento

-Le decisioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un/una funzionario/a del Comune(o un suo delegato/a), che assiste alla seduta, e le sottopone all'Amministrazione Comunale.

-La stessa entro 30 giorni dal ricevimento dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

-Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze , con voto unanime, potrà richiedere al/alla Presidente del Consiglio Comunale della Città di porre all'O.D.G. dello stesso un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 5

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è costituito da dodici Consiglieri/e,.
2. Gli eletti/le elette durano in carica due anni.
3. Il/le consigliere/a dimissionario/a verrà surrogato/a dall'alunno/a risultante il/la primo/a dei/delle non eletti/e nella stessa lista.

Art. 6

Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro il 20 Ottobre vengono presentate le candidature, a Sindaco/a e a Consigliere/a0 Comunale, presso la segreteria della Scuola: il/la candidato/a deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura. Alla candidatura alla carica di Sindaco/a dovranno essere allegare alcune idee programmatiche e dovranno essere sottoscritte da almeno 10 studenti/studentesse della scuola.
2. Entro il 25 Ottobre I/la Dirigente dell'Istituto Comprensivo forma le liste dei candidati e delle candidate a Sindaco/a e a consigliere/a comunale, disposti in ordine alfabetico, con l'indicazione del nome, del cognome e della classe di appartenenza.
3. Il numero dei candidati e delle candidate in ogni lista non può superare il numero di dodici. E' fatto obbligo di composizione mista delle liste in riferimento ai plessi presenti.
4. Dal 5 Novembre inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli alunni e delle alunne nelle forme che, d'intesa con il corpo insegnante, si riterranno più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc.).
5. Le elezioni si svolgeranno (entro la fine di Novembre), in un unico giorno, in tutti i plessi, (scelto d'intesa con l' Amministrazione Comunale) in orario scolastico e potranno essere costituiti più seggi secondo modalità previste dagli organi collegiali dell' Istituto comprensivo.
6. Gli elettori e de elettrici riceveranno una scheda sulla quale sono indicati i nomi dei/delle candidati/e alla carica di Sindaco/a e le liste dei candidati/e alla carica di Consigliere/a Comunale collegati col rispettivo Sindaco/a;
Gli alunni e le alunne potranno esprimere una sola preferenza per un/una candidato/a alla carica di consigliere/a comunale apponendo una crocetta sulla casella a fianco del nominativo prescelto.
7. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
8. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. Sarà eletto Sindaco/a il/la candidato/a che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. Saranno eletti Consiglieri/e Comunali i/le primi/e otto candidati/e della lista collegata al/alla

Sindaco/a vincente e il/alla Sindaco/a della lista perdente con i primi quattro candidati della stessa lista. In caso di parità sarà eletto/a il/la più giovane di età.

10. Il primo giorno feriale successivo alle elezioni i risultati dello scrutinio con le intere liste e relative preferenze sono consegnate, a cura del/della Dirigente Scolastico/a al /alla Funzionario/a del Comune.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale proclama entro cinque giorni successivi alle elezioni i nominativi dei/delle componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Art. 7

Prima seduta

1. La conferma dei nominativi degli eletti e delle elette sarà comunicata dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale al/alla Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo.
2. Entro dieci giorni successivi, su convocazione del /della Presidente del Consiglio Comunale, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
- 3.

Art. 8

Elezione del/della Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Alla prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà procedere, nel suo seno e a scrutinio segreto, all'elezione del/della Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e dei/delle componenti della Giunta.
2. Sarà eletto/a Presidente colui/colei che alla prima votazione riporterà la maggioranza assoluta dei voti.
3. Qualora nella prima votazione nessun/a candidato/a raggiungesse il quorum previsto si procederà a votazione successiva. Nel caso che anche alla seconda votazione nessuno/a raggiungesse il quorum previsto si procederà al ballottaggio tra i/le due candidati/e più votati/e. A parità di voti viene eletto il/la più giovane.
4. Successivamente all'elezione del/della Presidente del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze si procederà alla comunicazione dei/delle quattro componenti della Giunta da parte del/della Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze.
- 5.

Art. 9

Programma del/della Sindaco

1. Il/la Sindaco eletto/a deve presentare, illustrare, nella prima seduta di Consiglio, il suo programma di lavoro.

Art.10

Funzioni del/della Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Sindaco dei Ragazzi

1. Il/La Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze avrà il compito, per mezzo di comunicazione scritta al/alla Dirigente Scolastico/a che trasmetterà agli/alle interessati/e, di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio.
2. Il/La Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute della Giunta

Art.11

Riunione della Giunta dei Ragazzi

La Giunta eletta si riunirà presso una struttura scolastica cittadina, da individuare volta per volta e dovrà discutere e proporre argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio.

Art. 12

Riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dovrà riunirsi almeno 6 volte all'anno.
2. La sede del Consiglio è l'aula consiliare del Palazzo Municipale di Rogliano
3. La prima seduta, al fine di favorire la partecipazione dei Ragazzi e delle Ragazze potrà svolgersi anche in un luogo diverso.

Art.13

Surroga

1. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei/delle consiglieri/e dimissionari/e i/le decaduti/e, mediante scorrimento della lista di appartenenza.

Art. 14

Modalità per favorire la partecipazione

1. Le scuole disciplineranno, al loro interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto fra “eletti/e” ed elettori/elettrici nell’ambito del loro “collegio” attraverso audizioni e/o dibattiti nelle forme e sedi che riterranno più compatibili con l’attività didattica.

Art. 15

Adempimenti

1. Distintivo del/della Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze è la fascia tricolore da portare a tracolla sulla spalla.
2. Prima di assumere le funzioni, il/la Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze presta promessa davanti al/alla Sindaco della Città di adempiere ai doveri previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Il/La Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze.

Art. 16

Norme transitorie finali

1. L’attività di supporto agli organi previsti dal presente regolamento è svolta dallo stesso Ufficio comunale preposto al funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Viene assicurata da parte dell’Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze .
3. In sede di prima applicazione il/la Presidente del Consiglio Comunale può determinare scadenze temporali diverse per la formazione delle liste del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto e alle leggi vigenti.